|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non

collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore

del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di

vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni

illegali. (22G00176)

(GU n.255 del 31-10-2022)

Vigente al: 31-10-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta'»;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed

integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,

n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione

parlamentare sul fenomeno della mafia»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20, recante

«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante

«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto

alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della

cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia

sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante

«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al

Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di

giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei

procedimenti giudiziari»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare

modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26

luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte

costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova

regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformita'

con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022,

fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione

in assenza di un intervento del legislatore;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei

raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o

la pubblica incolumita' o la salute pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire

l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,

fissata al 1° novembre 2022, per consentire una piu' razionale

programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla

riforma;

Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che

registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da

COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilita' sebbene al di

sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di

occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla

stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva;

Considerata la necessita' di riavviare un progressivo ritorno alla

normalita' nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo

da perseguire e' il controllo efficace dell'endemia;

Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli

esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure

di sospensione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76, per garantire l'effettivita' del diritto alla salute

mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle

relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 31 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 4-bis:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di

esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi

indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o

dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od

occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per

conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il

profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati.»;

2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,

anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi

dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti

commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di

eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di

violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del

codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di

agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i

delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater

del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.

43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili

e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna

o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi

specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta

carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo

e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione

criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere

l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata,

terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato

commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti,

anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze

personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a

sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della

condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine

della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la

sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime,

sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia

riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere

concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai

sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo

323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di

cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,

319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo

comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del

codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle

obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria

conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale

adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori

rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del

detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere

l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il

contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle

circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente

dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione

critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione

disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di

sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative

dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie

che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno

dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui

all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei

delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei

casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima di decidere

sull'istanza, chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso

il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta

di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero

presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata

pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale

antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione

dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei

confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e

delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle

condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle

attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o

definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I

pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al

quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in

ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il

giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e

degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria

svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con

la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il

contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di

ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire,

entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni

caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione

dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni

dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto

dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui

al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto

a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis

solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime

speciale sia stato revocato o non prorogato.»;

4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei

benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

5) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

«2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che

abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai

condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico

ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il

tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la

sentenza di primo grado.»;

6) il comma 3-bis e' abrogato;

b) all'articolo 21, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati

condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche

internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il

compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui

all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle

condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare

l'attivita' delle associazioni in esso previste, all'approvazione

provvede il tribunale di sorveglianza.»;

c) all'articolo 30-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di

sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di

condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche

internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il

compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui

all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle

condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare

l'attivita' delle associazioni in esso previste, il tribunale di

sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte

le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le

parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le

seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione

del provvedimento medesimo».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e

1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se

ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la

concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2,

2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti

di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo

quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304,

i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla

liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della

pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi e' stata

condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1

dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso,

la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza

personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con

provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177,

secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del

provvedimento di liberazione condizionale e la liberta' vigilata,

disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del

codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di

incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per

i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di

procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle

lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno

dei reati indicati nelle citate lettere.».

Art. 3

Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei

benefici penitenziari

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli

indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.

354, e' stato commesso prima della data di entrata in vigore del

presente decreto.

2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata

in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal

comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei

casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata

nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti

e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendano

comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,

nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta

risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi

detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze

attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il

risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna,

dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice

penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del

titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione

condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al

comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975,

purche' siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di

collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o

eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai

fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente

decreto. Nondimeno, la liberta' vigilata, disposta ai sensi

dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta

sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere

comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura

penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere

a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei

reati indicati nelle citate lettere.

Art. 4

Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite

le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis

dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia

del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26

luglio 1975, n. 354, e' trasmessa, a cura del Ministero della

giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma

1.».

Art. 5

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni

illegali

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni

pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute

pubblica). - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi

per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica

consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui,

pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a

cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso

puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita'

pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma

e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la

multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e'

diminuita.

E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240,

secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche' di

quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita'

dell'occupazione.».

2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente:

«i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo

434-bis del codice penale.».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 150

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

150, e' aggiunto il seguente:

«Art. 99-bis (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in

vigore il 30 dicembre 2022.»

Art. 7

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31

dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022»

sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022»

sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio

dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Schillaci, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |